

# REGIONE ABRUZZO

## LEGGE REGIONALE 31 marzo 2023, n. 16

Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali nn. 18/1983, 10/2011, 49/2012, 5/2007 e ulteriori disposizioni.

(GU n.4 del 3-2-2024)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo - Ordinario n. 14 del 5 aprile 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Atto di promulgazione n. 16

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 84/12 del 28 febbraio 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

Legge regionale 31 marzo 2023, n. 16.

Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali numeri 18/1983, 10/2011, 49/2012, 5/2007 e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: Marsilio

Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali numeri 18/1983, 10/2011, 49/2012, 5/2007 e ulteriori disposizioni.

Capo I

Finalita' generali

Art. 1.

Oggetto e finalita'

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche di contenimento del consumo di suolo, di recupero del patrimonio edilizio e di rigenerazione urbana, promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone ed al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla qualità

architettonica, alla sostenibilita' ed efficienza ambientale, con particolare attenzione alla valorizzazione e alla tutela dei terreni agricoli, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione dei suoli, alla implementazione delle centralita' urbane, nonche' alla sicurezza delle aree soggette a rischi territoriali.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge dispone misure tese alla densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la integrale demolizione e ricostruzione con delocalizzazione di fabbricati esistenti, cosi' come individuati all'art. 2, contemplando specifiche premialita' condizionate alla rinaturalizzazione dei suoli.

3. La presente legge persegue, altresì, le seguenti finalita':

a) delocalizzazione delle volumetrie di cui all'art. 5, comma 9, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106, anche mediante modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'art. 85 della legge regionale n. 15/2004 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004));

b) miglioramento del confort ambientale e del risparmio energetico negli edifici e di semplificazione degli strumenti della pianificazione di settore mediante modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo).

## Capo II

### Disposizioni in materia di riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione urbana

#### Art. 2.

##### Ambito di applicazione

1. Il presente capo trova applicazione per i fabbricati esistenti alla data del 31 dicembre 2020 aventi superficie a destinazione residenziale pari ad almeno il 60% di quella dell'edificio.

2. Sono comunque esclusi gli edifici:

a) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici generali o da altri provvedimenti adottati dalle autorità competenti;

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono interventi di demolizione;

d) realizzati in tutto o in parte in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo e non sanati;

e) ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

3. Con deliberazione di consiglio, i comuni possono escludere l'applicabilita' delle disposizioni di cui al presente capo a particolari immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio,

paesaggistico ed ambientale, nonche' stabilire limitazioni alle premialita' di cui all'art. 4 in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia. Il provvedimento comunale di cui al presente comma non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata.

### Art. 3.

#### Condizioni per la delocalizzazione

1. Per i fabbricati indicati all'art. 2, comma 1, e' ammessa la totale demolizione e ricostruzione con delocalizzazione in altro sito ricadente all'interno dello stesso comune, in zona di completamento o di espansione, purché dotata di opere di urbanizzazione primaria, nella quale i vigenti strumenti urbanistici consentano l'edificazione tramite intervento diretto.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati all'esistenza, presso le aree di ricostruzione, delle dotazioni di standard ovvero al loro adeguamento o monetizzazione in ragione del maggiore carico urbanistico connesso all'eventuale aumento di volume o di superficie in caso di utilizzo delle premialita' di cui all'art. 4.

3. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard di cui al comma 2 sono vincolati alla acquisizione da parte del comune di aree destinate ai parcheggi, alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, o alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e servizi pubblici, o alla realizzazione di opere di forestazione urbana, o di strutture per l'autoproduzione e il risparmio energetico.

4. La demolizione dell'edificio esistente e' comunque eseguita prima dell'inizio dei lavori del nuovo manufatto e ad essa si accompagna sempre l'esecuzione di interventi intesi a restituire l'originaria area di sedime e l'originaria permeabilita' del suolo, da asseverare con relazione da parte di un tecnico abilitato. Gli interventi di cui al presente comma determinano la perdita di capacita' edificatoria dell'originaria area di sedime e del relativo lotto di pertinenza, la destinazione degli stessi a verde privato, comprensiva della realizzazione di opere di piantumazione e forestazione, da effettuarsi a spese del proprietario, ed il loro asservimento al sito di delocalizzazione, da trascrivere nei pubblici registri, a cura del comune ed a spese del richiedente il titolo abilitativo. Per i fabbricati ubicati in area agricola il lotto di pertinenza e' commisurato al lotto asservito ovvero alla superficie fondiaria necessaria alla realizzazione del volume oggetto di demolizione, calcolato ai sensi dell'art. 70 della legge regionale n. 18/1983.

5. In caso di mancata effettuazione degli interventi di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

### Art. 4.

#### Premialita'

1. Gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati di cui all'art. 2, comma 1, beneficiano delle premialita' di cui all'art. 3 della legge regionale n. 49/2012, applicate al volume o alla superficie del fabbricato da demolire, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, salvi i limiti eventualmente stabiliti dai comuni con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 3.

2. Resta fermo, per gli incrementi di volume o superficie realizzati in attuazione del presente articolo, il rispetto delle prescrizioni in materia di distanze ed altezze stabilite da norme nazionali, ivi compresi gli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444/68, fatta salva l'applicazione della deroga di cui all'art. 23-bis, comma 1-bis, della legge regionale n. 18/1983.

## Art. 5.

## Contributo di costruzione

1. Per gli interventi di cui al presente capo, il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e' commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e puo' essere ridotto al 50% ove l'unita' immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o del l'avente titolo.

2. Per gli interventi di cui al presente capo i comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o per il contenimento del rischio radon nel rispetto delle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 6.

## Titolo abilitativo

1. Gli interventi di cui al presente capo si attuano previo rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 2 quale intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Resta ferma, nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), l'acquisizione del preventivo parere favorevole dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo o alla valutazione del rischio.

2. Gli interventi di cui al presente capo sono soggetti al rilascio del permesso di costruire nel quale sono specificate le condizioni per la delocalizzazione di cui all'art. 3 con particolare riferimento agli obblighi relativi all'esecuzione degli interventi di demolizione e di ripristino ambientale dell'originaria area di sedime.

3. Con delibera di consiglio il comune provvede, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 18/1983, alla retrocessione in area agricola del lotto di pertinenza dell'edificio esistente oggetto di demolizione, nel caso ricada in zona urbanisticamente edificabile.

## Capo III

Modifiche alle leggi regionali numeri 18/1983, 10/2011, 49/2012, 5/2007 e ulteriori disposizioni in materia urbanistica

## Art. 7.

Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 18/1983

1. All'art. 6-bis della legge regionale n. 18/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano o del progetto sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, tramite pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali della Regione, delle province e dei comuni interessati, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio".»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'avvenuto deposito e' reso noto mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano on-line a diffusione regionale, sul BURAT e negli albi pretori telematici delle province e dei comuni interessati. Nei termini previsti dal comma 2 chiunque puo' prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del piano o progetto con le modalita' indicate nell'avviso.»;

c) dopo il comma 6 e' introdotto il seguente:

«6-bis. Dell'avvenuta approvazione e' dato sintetico avviso sul BURAT e negli albi pretori telematici delle province e dei comuni interessati. Il piano ed il relativo atto di approvazione del

consiglio regionale sono contestualmente pubblicati nei rispettivi siti istituzionali della Regione, delle province e dei comuni interessati, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio".».

#### Art. 8.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 18/1983

1. All'art. 8 della legge regionale n. 18/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Entro dieci giorni dall'adozione, il documento programmatico preliminare e' depositato per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, tramite pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali della Regione, della provincia e dei comuni interessati, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio". L'avvenuto deposito e' reso noto mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano on-line a diffusione regionale, sul BURAT e negli albi pretori telematici della provincia e dei comuni interessati.»;

b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Il P.T. diviene esecutivo con la pubblicazione di un sintetico avviso sul BURAT e negli albi pretori telematici della provincia e dei comuni interessati. Il piano e relativo atto di approvazione del consiglio provinciale sono contestualmente pubblicati nei rispettivi siti istituzionali della provincia e dei comuni interessati, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio".».

#### Art. 9.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 18/1983

1. All'art. 10 della legge regionale n. 18/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il progetto di Piano regolatore generale viene adottato con delibera del consiglio comunale ed e' depositato non oltre il decimo giorno dalla data di deliberazione di adozione, a libera visione del pubblico, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio". L'adozione del P.R.G. e' preceduta dall'acquisizione del parere previsto dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l'eventuale omissione comporta la ripetizione del procedimento.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. L'avvenuto deposito e' reso noto mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano on-line a diffusione regionale, sul BURAT e nell'albo pretorio telematico del comune e della provincia interessati.»;

c) al comma 6 le parole «alla conformita'» sono sostituite con le parole «al non contrasto».

#### Art. 10.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 18/1983  
e alla legge regionale n. 10/2011

1. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 18/1983 le parole «alla conformita'» sono sostituite con le seguenti: «al non contrasto».

2. Alla lettera b), comma 3, dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attivita' edilizia nella Regione Abruzzo) le parole «calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali» sono sostituite con le seguenti: «calcolata come rapporto tra il volume e

la superficie della porzione di sottotetto oggetto di recupero ai fini residenziali».

Art. 11.

Modifica all'art. 75 della legge regionale n. 18/1983

1. Al comma 2, lettera e), dell'art. 75 della legge regionale n. 18/1983 le parole «accerta la conformita' agli strumenti sovraordinati» sono sostituite con le seguenti: «accerta il non contrasto con il proprio Piano territoriale».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 87 della legge regionale n. 18/1983

1. L'art. 87 della legge regionale n. 18/1983 e' sostituito con il seguente:

«Art. 87 (Pianificazione di settore) - 1. Prima della formazione del P.T. di cui agli articoli 7 e seguenti, i Piani territoriali delle aree e nuclei di sviluppo industriale ed i Piani urbanistici delle comunita' montane sono adeguati alle previsioni del Q.R.R., dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali.

2. Alla data di approvazione del P.T., i piani medesimi cessano la loro efficacia.

3. I Piani regolatori territoriali (P.R.T.) delle aree e nuclei di sviluppo industriale costituiscono Piani d'area del Piano territoriale di Coordinamento provinciale e devono essere attuati attraverso un piano urbanistico esecutivo che abbia i contenuti dell'art. 19, comma 1.

4. Il P.R.T. di cui al comma 3 e' redatto, anche su proposta della provincia competente per territorio, dall'Azienda regionale delle attivita' produttive (ARAP) o dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale Chieti-Pescara ed e' adottato con deliberazione di consiglio provinciale. Il piano con i relativi allegati e' depositato per trenta giorni consecutivi, tramite pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali della provincia, dei comuni interessati e dell'ARAP o del Consorzio, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio".

5. L'avvenuto deposito e' reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano on-line a diffusione regionale, sul BURAT, sull'albo pretorio telematico della provincia e dei comuni interessati, dell'ARAP o del Consorzio. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine del periodo di deposito decorrente dall'ultima pubblicazione effettuata ai sensi del comma 4, chiunque puo' presentare osservazioni in merito ai contenuti del piano con le modalita' indicate nell'avviso.

6. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, i comuni interessati deliberano il proprio parere sul nuovo P.R.T. o sulla sua variante e lo trasmettono alla provincia, la quale indice la conferenza di servizi prevista dall'art. 8, comma 6, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, compreso il parere previsto dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Nell'ambito della medesima conferenza di servizi, l'ARAP e il Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara si esprimono sulle osservazioni pervenute ai sensi del comma 5. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro il termine di novanta giorni dalla sua indizione. Il consiglio provinciale, sulla base della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e preso atto degli esiti del procedimento VAS, approva il P.R.T.

7. Entro i trenta giorni successivi, il piano approvato, unitamente alla deliberazione, e' pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio", della provincia, dei comuni interessati, dell'ARAP o del Consorzio. L'avvenuto deposito e' reso noto al pubblico mediante

pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sull'albo pretorio telematico della provincia, dei comuni interessati, dell'ARAP o del Consorzio. La pubblicazione dell'avviso equivale a notifica.

8. Le modifiche puntuali dei Piani territoriali vigenti di cui al comma 3, che non alterino il perimetro esterno ed i carichi urbanistici dei P.R.T., non sono considerate varianti. Tali modifiche sono adottate dall'ARAP o dal Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara, che sono tenuti a motivare congruamente in ordine alla necessita' delle nuove scelte e sono trasmesse alla provincia competente per territorio; trascorsi trenta giorni dal ricevimento senza che la provincia abbia espresso il proprio dissenso, il provvedimento si intende approvato.

9. Per le opere pubbliche o di pubblica utilita' di competenza dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara il cui vincolo preordinato all'esproprio sia decaduto, il medesimo vincolo puo' essere motivatamente reiterato secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, ovvero con le modalita' di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') e di cui al comma 10.

10. L'atto di approvazione del progetto dell'opera da parte dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara e' trasmesso al consiglio provinciale, che puo' disporre l'atto di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. Se la provincia non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.».

#### Art. 13.

##### Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/2012

Il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2012 e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 5 del decreto-legge n. 70/2011, sono consentiti gli interventi di delocalizzazione delle volumetrie dei fabbricati in area o aree diverse nella disponibilita' del medesimo proponente, purché totalmente o parzialmente edificate e totalmente urbanizzate diverse dalle zone A ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettere b) e c) del decreto ministeriale n. 1444/1968. In caso di delocalizzazione delle volumetrie di un insieme di fabbricati i comuni procedono esclusivamente attraverso interventi di recupero urbano ai sensi e per gli effetti dell'art. 30-bis della legge regionale n. 18/1983, con le procedure di cui all'art. 20 della medesima legge regionale n. 18/1983.».

#### Art. 14.

##### Miglioramento del confort ambientale e del risparmio energetico negli edifici

1. Al fine di garantire una riduzione dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta di un edificio di nuova costruzione e fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia di distanze, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori murari:

a) la parte delle murature di ambito esterno, siano esse murature portanti o tamponature, che ecceda i centimetri trentacinque. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della

volumetria non puo' comunque superare lo spessore massimo di centimetri trenta. La finalita' e la funzionalita' della porzione di muratura non inclusa nel calcolo sono dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico abilitato;

b) la porzione superiore non strutturale dei solai eccedente i venti centimetri di spessore, fino ad un extra spessore massimo di venti centimetri.

2. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, gli extra spessori ammessi non rientrano nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse per i fabbricati, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici.

#### Art. 15.

#### Modifiche alla legge regionale n. 5/2007

1. Alla legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, all'alinea di cui al comma 1, le parole «la Regione individua il "Sistema di aree protette della Costa Teatina" composto dalle seguenti riserve:» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione individua il Corridoio verde della Costa dei Trabocchi mediante approvazione di un Piano speciale territoriale (PST) in grado di riconnettere il "Sistema di aree protette della Costa Teatina" composto dalle seguenti riserve:»;

b) all'art. 2, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire l'attivazione di interventi di valorizzazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree appartenenti al Corridoio verde nell'ottica di garantire la piena fruibilita' ed accessibilita' della Costa dei Trabocchi, in conformita' al Piano speciale territoriale (PST) della Regione Abruzzo, la provincia di Chieti puo' procedere ai sensi dell'art. 13, comma 1, all'acquisizione e alla valorizzazione delle ex stazioni ferroviarie dismesse ivi comprese e loro aree di pertinenza.»;

c) all'art. 13, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita', in ordine agli interventi di acquisto, manutenzione e valorizzazione delle aree di risulta dell'ex tracciato ferroviario e degli immobili su esse insistenti, la Regione puo' provvedere anche per il tramite della Provincia di Chieti, previo protocollo d'intesa.».

#### Capo IV

#### Disposizioni finali

#### Art. 16.

#### Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 17.

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 84/12 del 28 febbraio 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: Sospiri